

Amministrazione di sostegno in via provvisoria

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone)

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APERTURA IN VIA PROVVISORIA – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

In caso di urgenza, il giudice tutelare può disporre l'apertura dell'amministrazione di sostegno, in via anticipata, in vista dell'udienza per l'esame della persona beneficiaria, dove, ad esempio, ricorrano circostanze eccezionalmente urgenti che non tollerano il minimo dispendio di tempo.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

■ □ ■

Il Giudice,

letto il ricorso introduttivo e visti gli atti,

rilevato che il beneficiario versa in una situazione di estrema fragilità, avendo subito uno sfratto esecutivo, accusando sintomi di un disagio psicologico e non potendo beneficiare dell'assistenza dello stretto congiunto (madre), con cui sembra sussistere un conflitto di interessi;

ritenuto che la situazione sanitaria della persona beneficiaria legittimi la apertura provvisoria di una amministrazione, come richiesta dall'Ufficio di Procura,

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 405, comma IV, 407 c. c.,

DICHIARA aperta l'amministrazione di sostegno PROVVISORIA in favore di ... nato a Milano il ..., residente in Milano alla via ..., attualmente domiciliato in ... (Milano), presso l'abitazione della sua amica ..;

NOMINA amministratore di sostegno provvisorio l'Avv. ..., del foro di Milano, cui assegna il compito di assumere immediatamente l'ufficio dell'amministrazione con i compiti che si vanno a delegare, presentandosi per il giuramento in data 11 settembre 2013, o prima se disponibile;

AUTORIZZA l'amministratore ad avvalersi di un ausiliario ex art. 379 c.c. se necessario. I compiti all'ausiliario verranno delegati in forma scritta.

DISPONE che all'amministratore di sostegno vengano demandati, in via provvisoria, i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni con il potere di rappresentanza esclusiva ex art. 409 c.c.

- 1) L'amministratore di sostegno subentra nella gestione di tutti i conti correnti e depositi della persona beneficiaria e, a tal fine, farà accesso agli Istituti anche reperendo informazioni dai parenti

stretti e dai ricorrenti; in caso di necessità richieda a questo giudice l'intervento di un accertamento dell'autorità di polizia competente;

- 2) L'amministratore subentrerà in via sostitutiva nella posizione della persona beneficiaria per ogni adempimento che riguardi la possibilità di ottenere emolumenti e benefici o altri sussidi pubblici di tipo assistenziale. Potere di per far fronte a tutte le spese e potere di sottoscrivere, in nome della beneficiaria, i contratti nel suo interesse. L'amministratore subentra nella posizione della beneficiaria per tutti gli atti necessari al fine di reperire un nuovo collocamento protettivo, eventualmente in Comunità di cura e assistenza, previo consenso del beneficiario o, in difetto, su autorizzazione del g.t.;
- 3) Esclude in via assoluta la capacità negoziale del beneficiario: non potrà sottoscrivere mutui, finanziamenti e altri contratti che anche in minima parte espongono il patrimonio verso l'esterno. Esclude l'efficacia di tutte le DELEGHE pendenti, automaticamente da intendersi revocate con la nomina dell'odierno amministratore

DELEGA i Servizi Sociali del Comune di ... di svolgere un accertamento sulla persona beneficiaria e sulle sue condizioni di vita verificando, con tutti i dati utili, il rapporto familiare con gli stretti parenti e sentendo anche le persone che possono rendere informazioni utili. L'amministratore parteciperà, se necessario, alle attività.

Sono vietati gli atti di straordinaria amministrazione se non con autorizzazione del giudice tutelare.

DISPONE l'ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all'amministratore l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

La persona beneficiaria, si ripete, non potrà stipulare alcun atto giuridico di straordinaria amministrazione e viene esclusa la capacità della stessa di donare o stipulare altre liberalità, anche in via indiretta. In caso di testamento, dovrà essere accettata l'eredità con beneficio di inventario

ORDINA all'amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, all'esito dell'incarico e dispone che compaia alle udienze in prosieguo. Dispone che assista all'esame del beneficiario

DECRETO immediatamente esecutivo.

MANDA alla cancelleria per fissare la data del giuramento

Si provveda alle pubblicità legali previste dalla Legge.

AL CONTEMPO,
DISPONE che la parte ricorrente notifichi l'odierno decreto e gli atti introduttivi alle controparti e alla beneficiaria entro e non oltre il 16 settembre 2013;

FISSA

Udienza in data 30 settembre 2013, ore 12.00 DISPONENDO la comparizione dell'amministratore, del beneficiario.

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al PM

Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Milano, lì 21 agosto 2013

IL GIUDICE TUTELARE

IL CASO.it